



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/05/2009

=====

ADDI 08/05/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIRI	Luigi	"
COPPOLA	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiterre	"
ECCHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSEKTI: COSTA - DE ANGELIS - SCALIA - TIBALDI

DELIBERAZIONE N. 330


Oggetto:

Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo in localita' "Le Prata" - Comune di Ronciglione - Attuazione della D.C.R. 5817 del 14/12/1999.



330 08 MAG. 2009 *RA*

Oggetto: Adozione della proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo in località "Le Prata" - Comune di Ronciglione - Attuazione della D.G.R. 5817 del 14/12/1999.



LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore all' Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che stabilisce le competenze regionali in materia di individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;

VISTA la Legge Regionale 18 novembre 1991 n. 74 "Disposizioni in materia di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 11 aprile 1985 n. 36" che attribuisce all'Assessorato Ambiente la finalità di esercitare una incisiva ed organica tutela dell'ambiente nei suoi vari aspetti individuando, tra gli ambiti della tutela ambientale, la preservazione dell'aria, dell'acqua e del suolo dall'inquinamento;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 1999 n° 5817 "Approvazione ed emanazione delle direttive per l'attuazione delle competenze regionali. Direttive per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007 n.° 42 che approva il Piano di Tutela delle Acque Regionali (P.T.A.R.) ai sensi del D.Lgs.152/99 e s.m.i.;

CONSIDERATA la proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo ubicato in località "Le Prata" nel comune di Ronciglione presentata dall'Amministrazione Provinciale di Viterbo - Autorità d'Ambito dell'A.T.O.1 prot. 28 del 22.03.05 e le successive integrazioni presentate dal Consorzio Fontevivola 1/A prot. 22 del 10.05.2007;

CONSIDERATO l'avviso di inizio procedura per la delimitazione delle aree di salvaguardia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 febbraio 2006 n°4 - parte terza;



330 08 MAG. 2009 *RP*

CONSIDERATA la relazione tecnica d'ufficio dell'Area 2S/05 - Difesa del suolo - della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 4 luglio 2006 prot. n°109688;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato Scientifico per l'Ambiente nella seduta del 10 dicembre 2008;

CONSIDERATO necessario delimitare le aree di salvaguardia per prevenire possibili fonti di inquinamento della falda acquifera e intraprendere ogni altra utile iniziativa atta a tutelare la falda acquifera stessa;


ATTESO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le Parti Sociali;

per quanto in premessa,

all'unanimità

DELIBERA

1. di adottare la proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia così come sono riportate nella cartografia allegata che fa parte integrante della presente deliberazione;
All. 1 - CTR - Zona di Protezione;
All. 2 - Planimetria Catastale - Zona di Tutela Assoluta, Zona di Rispetto Ristretta, Zona di Rispetto Allargata.
2. di individuare, per il pozzo ^{IN LOCALITÀ} "Le Prata", la zona di tutela assoluta, la zona di rispetto allargata, di rispetto ristretta e la zona di protezione; *H*
3. l'obbligo per il gestore di realizzare un sistema di monitoraggio ai sensi della D.G.R. 222/05;
4. che siano osservate le prescrizioni dettate nella relazione tecnica d'ufficio dell'Area 2S/05 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 4 luglio 2006 prot. n°109688 che fa parte integrante della presente deliberazione (All. 3);
5. che la zona di tutela assoluta deve essere acquisita dal gestore dell'acquedotto ed adibita esclusivamente alle opere di captazione; la suddetta zona, recintata, deve essere idoneamente protetta e provvista di opere di regimentazione delle acque dilavanti, rendendo interdetto l'accesso ai non autorizzati. Altre attività in essa esistenti, diverse da quelle anzidette, devono essere rimosse. Eventuali pozzi presenti nella zona, se non più in uso come opere di captazione, devono essere chiusi con tecniche che garantiscono l'isolamento delle falde attraversate;



6. che sia vietato il passaggio di mezzi con carichi pericolosi presso le opere di captazione e che tale divieto sia indicato, da parte del gestore, con appropriata segnaletica;
7. che nella zona di rispetto, siano vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
 - accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - aree cimiteriali;
 - apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
 - gestione dei rifiuti;
 - stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - pozzi perdenti;
 - pascolo di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta;
8. che gli agglomerati urbani di nuova realizzazione nella zona di rispetto devono essere dotati di fognatura a doppia camicia con pozzetti ispezionabili per la verifica della tenuta della conduttura fognante. Le reti fognarie degli agglomerati urbani presenti nelle zone di rispetto dovranno essere adeguate con sistemi di fognature a doppia camicia in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione radicale delle reti. E' fatto obbligo per il gestore del servizio idrico integrato di effettuare periodici controlli sullo stato delle reti fognarie esistenti al fine di provvedere agli interventi necessari di manutenzione, dandone comunicazione con cadenza almeno annuale agli uffici regionali competenti. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori della zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione a tenuta;



9. che nella zona di rispetto devono essere messi in sicurezza i centri di pericolo esistenti;
10. che nella zona di rispetto non è consentita nuova edificazione, fatti salvi i piani regolatori vigenti, sempre che non contrastino con i divieti e le prescrizioni indicati nei punti 7,8 e 9;
11. che il tratto della strada Provinciale interessato dovrà essere dotato di idonee opere di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque, allo scopo di prevenire possibili sversamenti di liquidi inquinanti;
12. che nelle zone di rispetto non si possono insediare attività industriali e artigianali che possono interferire, anche occasionalmente, con la qualità delle acque; tali attività sono quelle che in qualunque momento del ciclo produttivo utilizzino, trattino o detengano sostanze liquide o solide che possano determinare il deterioramento della qualità delle acque;
13. che la zona di protezione non interessata da insediamenti residenziali, ferma restando la destinazione urbanistica vigente, dovrà rispettare le seguenti misure precauzionali da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali:
- è vietata l'apertura di cave a meno di situazioni litostratigrafiche naturalmente idonee e puntualmente accertate, comunque non devono interferire con la falda;
 - è vietata l'apertura di nuove discariche di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelle di inerti;
 - è vietato lo scarico nel suolo di reflui e fanghi;
 - tutti i pozzi per l'approvvigionamento idrico dovranno essere progettati, realizzati, condotti e dismessi in modo da impedire qualsiasi forma di inquinamento delle falde.
14. che gli insediamenti residenziali e i centri abitati presenti nella zona di protezione, ferma restando la destinazione urbanistica prevista dai piani regolatori comunali, oltre alle misure precauzionali elencate al punto 13, dovranno essere muniti di opere di collettamento dei reflui. I reflui provenienti da tali insediamenti dovranno essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione o, per gli agglomerati minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, in impianti di fitodepurazione o sistemi equivalenti che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate. Dovranno essere adottati tutti i possibili interventi di messa in sicurezza degli impianti zootecnici presenti.

Le competenze in materia di controllo previste dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n°152 saranno espletate dall'ASL competente per territorio.

La cartografia CTR e le cartografie catastali sono consultabili presso la Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Conservazione Qualità dell'Ambiente E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.



330 87


ALLEG. alla DELIB. n. 330

DEL 08 MAG. 2009

ALL. 1


Pozzo "LE PRATA"

CTR. - Zona di Protezione





PLANIMETRIA CATASTALE
Pozzo Le Prata
Scala 1:2.000

FIG. 7



LEGENDA



Zona tutela assoluta
Zona di rispetto ristretta (60 g)
Zona di rispetto allargata (360 g)

29


Limite e numero foglio catastale

4

Numero particella catastale

COMUNE DI RONCIGLIONE - F°29-30
SCALA 1:2.000

[Handwritten signature]



REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
- 6 LUG 2006

ALL. 3



Area Difesa del Suolo

PERVENUTO
Roma, li

Prot. n. 109688 Fascicolo 143

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO TERRITORIO
AFFARI GENERALI
- 6 LUG 2006
D.125120/111675
Prot. N.

Al Dirigente dell'Area
Conservazione Qualità dell'Ambiente
Dott. Manlio Mondino

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Oggetto: Comune di Ronciglione - Area di salvaguardia del pozzo in località "Le Prata" - DGR 5817/99 -

Relazione Tecnica del 07/06/06 n.143

In riferimento alla proposta del Consorzio Fontevivola, per la delimitazione delle aree di salvaguardia del pozzo ubicato in località "Le Prata" nel comune di Ronciglione, pervenuta alla Regione Lazio in data 8.03.2006, sono stati effettuati alcuni sopralluoghi, da parte dei geologi di quest'Area, e la presente relazione tecnica.

La documentazione tecnica a firma del dott. geol. Vittorio Stocchi, allegata all'istanza, e gli elaborati integrativi inviati successivamente, comprendono:

- 1) Relazione geologica ed idrogeologica;
- 2) Allegati.

A seguito della visione della documentazione e degli elaborati progettuali presentati, si redige la relazione tecnica geologica basata anche sulle osservazioni dirette compiute durante il sopralluogo sui luoghi d'interesse.

La presente relazione tecnica ha per oggetto la proposta di individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo "Le Prata" ubicato nel comune di Ronciglione (VT). Tale emergenza d'acqua, captata recentemente, è utilizzata per uso idropotabile del Consorzio Fontevivola.

L'area è posta a sudest del centro abitato di Ronciglione, a breve distanza dalla strada provinciale PonteRotto, ed è occupata prevalentemente da attività agricole estensive.


L'attuale opera di presa è costituita da un pozzo posto a quota 279 metri s.l.m. profondo 113 metri, realizzato all'interno del Tufo Rosso a Scorie Nere, fino raggiungere una formazione lavica più antica di colore verdastro, che costituisce il bacino idrogeologico principale della falda acquifera.

La redazione dello studio idrogeologico, ad opera del dott. Geol. Vittorio Stocchi, è stata eseguita seguendo i dettami della normativa vigente in materia (D.L. n°152/99 e D.G.R. n°5817/99) con le due finalità: valutare le caratteristiche di vulnerabilità delle sorgenti di fronte a possibili fonti di inquinamento presenti nei dintorni nell'area e perimetrare quindi le aree di salvaguardia.


Nel corso del sopralluogo è stato verificato che, dal punto di vista morfologico, l'area presenta pendenze pianeggianti interrotte in corrispondenza dell'alveo dei corsi d'acqua principali (Rio Vicano).

Il modello idrogeologico proposto individua la presenza di un acquifero radiale all'apparato Vicano, che drena verso sud-est e costituisce la falda di base principale contenuta nelle colate laviche e nelle ignimbriti vicane.

Nel corso dell'indagine è stata condotta una prova di emungimento che ha permesso di determinare i valori della trasmissività dell'acquifero basale e confermare l'interpretazione idrogeologica in funzione delle caratteristiche della falda acquifera. Nel corso dell'indagine sono stati inoltre analizzate, eseguendo misure dirette, le caratteristiche chimico-fisiche delle acque sorgive: queste hanno rilevato la presenza di inquinanti di tipo biologico per cui vi è la necessità di realizzare un adeguato sistema di potabilizzazione.



Manlio Mondino



La portata media del pozzo è stimata in un valore di circa 0.010 Q mc/sec.

Per la stima della vulnerabilità dell'acquifero il dott. Stocchi ha applicato il metodo SINTACS, suddividendo l'area in esame di raggio 2 Km, in celle di 250 metri di lato sulle quali sono stati calcolati i parametri, dopo aver compiuto una valutazione del rischio di inquinamento in base ai maggiori fattori inquinanti presenti nell'area. Nei riguardi del settore civile, secondo gli autori dello studio, si è osservata l'assenza nelle vicinanze di particolari fonti di inquinamento ad eccezione di alcuni centri di pericolo costituiti da "allevamenti" di bestiame ed agricoli, ubicati comunque al di fuori delle aree di rispetto proposte. In generale sono risultate zone con caratteristiche di vulnerabilità alta (vedi Carta della Vulnerabilità).

Per la delimitazione delle zone di rispetto è stato adottato il metodo temporale in falda inclinata (J.Bear) basato sul tempo impiegato da un inquinante per raggiungere le opere di captazione dall'istante in cui raggiunge la falda. Nelle Tavole allegate sono disegnate le ellissi relative alla zona di salvaguardia ristretta (60 gg) ed allargata (360 gg) compresa l'indicazione delle particelle catastali interessate dalla perimetrazione.

OSSERVAZIONI

Dall'analisi di campagna e della documentazione presentata sono stati rilevati altri potenziali Centri di pericolo rappresentati dalla presenza delle due arterie stradali rappresentate dalla strada Provinciale Ponte Rotto e dalla strada vicinale "Le Prata", inoltre, nei riguardi del "settore civile", si evidenzia, la possibile incompatibilità della previsione urbanistica comunale dell'area per insediamenti industriali all'interno dell'area di rispetto del pozzo, in quanto si potrebbero insediare attività in contrasto con l'art.21 del D.L. n°152/99.

Le analisi chimico-fisiche delle acque della falda eseguite, che rilevano problematiche di tipo biologico, rendono ancor più necessaria la adozione di opportune misure per la salvaguardia dell'acquifero.

CONCLUSIONI

Nel valutare la proposta in oggetto, tenuto conto della situazione idrogeologica, geomorfologica e di diversi aspetti legati alle attività antropiche e urbanistiche, si ritiene che la proposta presentata sulla base dello studio idrogeologico presentato Consorzio Fontevivola, a firma del dott. Geol. Stocchi, sia da considerare sufficientemente conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia (D.G.R. n°5817/99) ed è completa nella produzione degli allegati espressamente richiesti alla Parte II: Norme tecniche.

All'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere rispettato quanto indicato dall'Art.21 del D.L. n°152/99 e le seguenti prescrizioni tecniche:

La prevista collocazione da PRG, dell'area per insediamenti industriali all'interno dell'area di rispetto, è attualmente incompatibile, si ritiene necessario pertanto che siano adottati interventi per la messa in sicurezza e protezione delle falde acquifere (idonei sistemi di canalizzazione delle fognature e sistemi di protezione);

- Il tratto della strada Provinciale interessato dovrà essere dotato di idonee opere di impermeabilizzazione e drenaggio delle acque, allo scopo di prevenire possibili sversamenti di liquidi inquinanti;

- In relazione alle problematiche di tipo biologico ed ai valori di conformità ai parametri richiesti della potabilità delle acque (vedi analisi chimico-fisiche eseguite), siano adottati tutti i possibili interventi di messa in sicurezza degli impianti zootecnici (centri di pericolo) presenti nell'area di protezione.

- Inoltre si suggerisce di introdurre nella deliberazione l'obbligo da parte del gestore di realizzare un sistema di monitoraggio ai sensi della DGR 355/03 e DGR 222/05.

Dott. Geol. Liperi Lorenzo



Il Direttore Regionale
Dott. Raniero De Filippo
PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

